



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Data 29-04-2024

Oggetto: CONFERIMENTO DEL UO PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO "IL PICCOLO NAVIGLIO" ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA DI MAGENTA - PERIODO 01/09/2024-31.08.2029

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:15, nella sala riunioni presso la Sala Consiliare di piazza IV Giugno, 3.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all'appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

DONISELLI SABINA	Presente
TREZZANI CURZIO	Assente
BELLONI FRANCESCO	Presente
RONZIO FRANCA MARIA	Presente
SAMADELLO FAUSTO	Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO	Presente
ROSSI BARBARA	Presente
RECROSIO LUCA	Presente
PASTORI ERIKA	Presente
COLOMBO IVO MARIA	Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO	Assente
COLOMBO DANIELE	Presente
BONOMELLI MARCO	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott.ssa ELENA NOVARESE**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno ed illustra il contenuto della proposta che intende sottoporre al Consiglio la conclusione dell'iter amministrativo avviato con la deliberazione consiliare del 18.12.2023. L'istruttoria ha approntato una serie di documenti che descrivono il servizio e che disciplinano i rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune: menziona, tra l'altro, la relazione tecnica illustrativa delle motivazioni tecnico giuridiche a supporto della scelta.

Afferma che il conferimento del servizio costituisce un'opportunità gestionale per costruire una politica sociale d'ambito legata alla prima infanzia e mettere in rete competenze ed esperienze che porterà alla costruzione di un servizio prima infanzia d'ambito; è una scelta strategica che aumenterà la capacità di risposta ai bisogni delle famiglie del territorio.

Interviene il Consigliere Ivo Maria Colombo che chiede delucidazioni in ordine alle rette che pagheranno i cittadini.

Il Sindaco, supportato dall'Assessore al bilancio, risponde che la politica tariffaria resterà in capo all'Ente: la differenza tra il costo bambino, calcolato sulla base dei costi di gestione complessivi e la tariffa pagata dal cittadino è posta a carico del bilancio comunale.

Il Consigliere Ivo Maria Colombo preannuncia voto favorevole.

Quiondi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs.n. 36/2022, contenente la nuova disciplina dei contratti pubblici vigente dal 01 luglio 2023, ed in particolare gli artt. 1,2,3 e 7;
- il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare l'art. 114 “*Aziende Speciali ed Istituzioni*”;
- l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico;
 - la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia il 27 maggio 1991 mediante approvazione della Legge N. 176;
 - la Legge 285/97 “*Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*”;
 - la Legge n. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
 - la Legge Regionale n. 23 del 6/12/1999 “*Politiche Regionali per la famiglia*”;
 - la Legge Regionale n. 1/2000 “*Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia*”;
 - la Legge Regionale del 14 dicembre 2004, n. 34, “*Politiche regionali per i minori*”;

- la Legge Regionale n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*”, che disciplina la rete delle unità di offerta sociali;
- la DGR n. 20588 dell’11 febbraio 2005, “*Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia*”;
- la DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 “*Criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia*”;
- la DGR n. 2929 del 09 marzo 2020, “*Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n. 20588. Determinazioni*”;
- la DGR 6443 del 31.05.2022 ad oggetto “*Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociale*”;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- la Legge di Bilancio N. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con cui sono stati introdotti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i servizi educativi per l’infanzia;
- gli obiettivi posti dal Consiglio Europeo riunito a Barcellona nel 2002: impegno degli Stati membri ad offrire asili nido e servizi per la prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni d’età;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Boffalora Sopra Ticino, con delibera di Consiglio Comunale N.10 del 11/05/2005 ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) per la gestione della RSA “Don Cuni” e di altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio N. 14269 in data 26 luglio 2005, presso lo studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano, si è provveduto alla costituzione dell’ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- l’ASCSP esercita - secondo l’atto costitutivo e il relativo Statuto - l’attività di assistenza anziani nonché i servizi socio-assistenziali sanitari e socio-sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi - nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà - verso i minori, i diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di promuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà della persona stessa; inoltre può occuparsi della gestione di altri servizi complementari, o collegati direttamente od indirettamente con quelli di cui sopra, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali l’Azienda opera, nonché di altri servizi pubblici che vengano ad essa affidati dalle Amministrazioni Comunali;

- l’Atto Costitutivo dell’Azienda, nello specifico l’art.2, prevede che la stessa sia deputata alla gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e opere connesse, in linea con le previsioni del D.Lgs. 18 agosto 2000,N. 267;

DATO ATTO CHE, come previsto dal TUEL N. 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede alla predisposizione tra Azienda e Comune di apposito specifico contratto di servizio, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;

RILEVATO CHE dall’esame dei documenti costitutivi dell’Azienda Speciale Consortile ASCSP e dei documenti aziendali del piano programma e del conto economico, nonché della bozza di contratto di servizio, i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti,ovvero:

- a) il capitale di ASCSP è interamente pubblico;
- b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali–organizzative appositamente introdotte nel contratto di servizio tra il Comune di Boffalora Sopra Ticino e l’Azienda;
- c) l’Azienda realizza la propria attività con l’Ente affidante e con i soci che la controllano;

CONSIDERATO che:

- il ricorso all’autoproduzione-affidamento in house è divenuto una regola pienamente alternativa rispetto all’esternalizzazione-ricorso al mercato: il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (**D. Lgs. 36/2023**), all’art. 7 “*Principio di auto-organizzazione amministrativa*”, dispone che le pubbliche amministrazioni organizzino autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi nel rispetto della disciplina del Codice e dell’Unione Europea (comma 1) attraverso tre soluzioni, che il legislatore considera equiordinate: l’auto-produzione, ovvero con attività in economia diretta o tramite società in house; l’esternalizzazione, ovvero attraverso appalti ed affidamenti al terzo settore; la cooperazione tra pubbliche amministrazioni di tipo collaborativo;
- l’esercizio della discrezionalità amministrativa è finalizzato all’individuazione della migliore soluzione tra le suddette tre alternative, e deve essere compiuto nel rispetto del principio del risultato, da intendersi in termini di capacità di produrre maggiori vantaggi per la collettività, intesa come perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità e congruità economica della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche
- il medesimo art. 7 dispone altresì che l’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal D. Lgs. 201/2022. In particolare, per quanto riguarda l’affidamento in house in oggetto, rileva l’art. 14, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 201/2022, che stabilisce che gli enti locali e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengano che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore, possono provvedere, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, all’organizzazione del servizio mediante Aziende Speciali di cui all’art. 114 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
- L’art. 114 del **D. Lgs. 267/2000** definisce l’Azienda Speciale quale ente strumentale dell’Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di

proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale o provinciale. L'Azienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del Codice Civile.

- Sia la natura sia la finalità istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona - quale soggetto individuato per l'affidamento in house - che non opera in regime d'impresa e non consegue utili - sono coerenti con quanto previsto dalla normativa richiamata.

VISTO il documento “*Servizio ASILI NIDO - Report del Gruppo di Lavoro*” (All. 1), approvato dal Piano di Zona del Magentino nelle sedute del Tavolo Tecnico del 2 febbraio 2023 e del Tavolo Politico dell’8 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione N. 2 del 16/02/2023, con cui il Consiglio di Amministrazione di ASCSP ha preso atto del documento sopra richiamato “*Servizio ASILI NIDO - Report del Gruppo di Lavoro*” (All. 1)e delle richieste di gestione di Asili Nido da parte di alcuni Comuni dell’Ambito del Magentino, tra i quali anche il Comune di Boffalora Sopra Ticino, avviando quindi un percorso di progettazione sulla base dei seguenti requisiti:

- congruità con il documento “*Servizio ASILI NIDO - Report del Gruppo di Lavoro*”;
- conformità al modello organizzativo aziendale per cui il servizio viene diretto da competenze interne all’Azienda e prodotto con il coinvolgimento di operatori privati individuati a norma di legge;
- sicurezza della remunerazione degli interi costi di gestione da parte dei Comuni committenti, al fine di tutelare anche i soci non committenti del servizio stesso;
- oltre ad un conguaglio annuale, per garantire ai soci fruitori l’applicazione dei soli effettivi costi aziendali necessari per l’erogazione di tali servizi, beneficiando sia di eventuali economie di scala che di eventuali ribassi conseguenti all’assegnazione in appalto di alcune componenti il servizio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n 31 del 18.12.2023, mediante la quale il Consiglio Comunale aveva all’unanimità espresso parere favorevole all’avvio del procedimento finalizzato al conferimento del servizio di gestione dell’UO prima infanzia servizio Asilo Nido comunale “Il piccolo naviglio”, all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP);

VISTA la documentazione prodotta da ASCSP con nota pervenuta in data 22.04.2024 – protocollo aziendale 1545/2024 ed in particolare:

- il Piano di gestione aziendale per il servizio Asili Nido (All. 2);
- il documento descrittivo del servizio (All. 3);
- il Quadro Economico (All. 4) contenente tutte le voci di spesa connesse alla gestione del servizio (costi della gestione in appalto da ASCSP, costi della gestione diretta ASCSP, costi che restano in capo al Comune);

RILEVATO che i rapporti contrattuali tra il Comune di Boffalora Sopra Ticino e l'ASCSP saranno regolati da apposito contratto di servizio (All. 5) –il cui schema è allegato al presente provvedimento - che sarà in seguito sottoscritto dalle parti;

TENUTO CONTO della relazione illustrativa redatta ai sensi del D.Lgs. N. 36/2023, art. 7, comma 2, e artt. 1, 2 e 3, che esplicita la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (All. 6) e che evidenzia le ragioni per le quali si intende operare la scelta del trasferimento del servizio all'Azienda;

RITENUTO di individuare nel ricorso al conferimento ad ASCSP della gestione dell'UO prima infanzia – servizio di asilo nido comunale “Il piccolo naviglio” una modalità di affidamento congrua ed appropriata, tenuto conto:

- della rilevanza educativa e sociale del servizio in parola;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- della natura e delle finalità istituzionali del soggetto individuato (ASCSP), che non opera in regime d'impresa e pertanto non consegue utili, nonché della disciplina dei rapporti contrattuali vigenti, che permetteranno all'Amministrazione di disporre di strumenti di indirizzo e di controllo sulla gestione del servizio, con costi verificabili e sempre monitorati;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti Locali, in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATI gli artt. 112 e 114 del T.U. Enti Locali in materia di servizi pubblici locali, di Aziende Speciali e di Istituzioni;

VISTI i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n.11, nessun voto contrario, nessun astenuto espressi da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti (assenti i Consiglieri Trezzani e Mongelli),

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie le motivazioni e le deduzioni riportate in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte;

2. DI APPROVARE l'affidamento dell'UO prima infanzia servizio Asilo Nido comunale
DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-04-2024 BOFFALORA SOPRA TICINO

“Il piccolo naviglio” all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSPI) – P.I. 04956380960 - con sede in Via Dante n. 2 a Magenta, per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2029;

3. DI PRENDERE ATTO:

- a) del documento “*Servizio ASILI NIDO - Report del Gruppo di Lavoro*” (All. 1),
 - b) del Piano di gestione aziendale per il servizio Asili Nido (All. 2) presentato da ASCSP;
 - c) del documento illustrativo del servizio (All. 3), che evidenzia le peculiari caratteristiche e le specificità dell’UO prima infanzia servizio Asilo Nido comunale “Il piccolo naviglio” che dovranno essere mantenute e salvaguardate;
 - d) del Quadro Economico (All. 4) contenente tutte le voci di spesa connesse alla gestione del servizio (costi della gestione in appalto da ASCSP, costi della gestione diretta ASCSP, costi che restano in capo al Comune);
 - e) della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (All. 6), redatta ai sensi del D.Lgs. N. 36/2023, art. 7, comma 2, e artt. 1, 2 e 3, che evidenzia le ragioni per le quali viene operata la scelta del trasferimento del servizio all’Azienda;
- documenti tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. DI APPROVARE lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Boffalora Sopra Ticino e l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSPI), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.5);

5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi alla Persona del Comune di Boffalora Sopra Ticino l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto, ivi comprese modifiche non sostanziali allo schema di contratto in ragione della modalità di stipulazione del contratto di servizio che saranno individuate in funzione alle norme applicabili, oltre all’assunzione degli appositi impegni di spesa;

6. DI DARE ATTO che gli oneri conseguenti al presente conferimento trovano copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, e che gli importi relativi agli esercizi seguenti troveranno copertura negli appositi interventi dei relativi bilanci;

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto di conferimento sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 36/2023, art. 7, comma 2, e artt. 1, 2 e 3.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, nessun voto contrario, nessun astenuto espressi da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti (assentii i Consiglieri Trezzani e Mongelli),

DICHIARA

il presente atto urgente e improrogabile, da assumere nel rispetto dei termini di legge ed ai sensi e per gli effetti del art. 38, c.5 del dlgo 267/2000 e ss mm ii ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio UO prima infanzia – asilo nido comunale “Il piccolo naviglio” e l’avvio dell’anno educativo 2024/2025.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e l’urgenza, di dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti l’adozione del presente atto deliberativo, con voti favorevoli n.11, nessun voto contrario, nessun astenuto espressi da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti (assenti i Consiglieri Trezzani e Mongelli),

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE
F.to SABINA DONISELLI

Il Segretario Comunale
**F.to Dott.ssa ANTONELLA
ANNECCHIARICO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. 327, dal giorno 07-05-2024 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 07-05-2024

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il _____, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO
